

ATTO N. DD-A18 1515

DEL 11/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Acquisizione di servizi di accoglienza residenziale per il potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere finalizzato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19. Procedura di acquisizione ai sensi dell'art. 63 c.2 lett.c) del Dlgs 50/16 e smi. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e approvazione dello schema di contratto. CIG 826556827E

Premesso che:

con determinazione 995 del 08/04/2020 si è stabilito di indire, ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. c) del Dlgs 50/16 e smi, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione del servizio per l'erogazione di Servizi di accoglienza residenziale di pazienti COVID – 19, positivi dimissibili in regime di quarantena per il potenziamento della capienza delle strutture sanitarie presso strutture alberghiere di categoria 3 Stelle, per un minimo di 25 posti letto in camera singola e fino a un massimo di ospiti pari a 200, per un minimo di 30 gg a un massimo presunto di 60 gg, con fornitura di pasti, biancheria e prodotti per l'igiene, servizio reception, smaltimento rifiuti;

nella medesima determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare la Lettera invito contenente le modalità di presentazione delle offerte e le specifiche del servizio per n.1 posto letto in camera singola e ad invitare alla suddetta procedura le strutture alberghiere, selezionate in base al criterio oggettivo di vicinanza alla sede dell'Unità di Crisi istituita presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte – c.so Marche 79 a Torino – ossia individuando le strutture alberghiere di categoria minima 3 Stelle presenti sul territorio della Città Metropolitana di Torino nel raggio di 4km dalla Unità di Crisi, come da documentazione agli atti del Settore scrivente;

con determinazione dirigenziale 1019 del 12.04.2020, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto a :

- individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Salvatore Martino Femia;
- affidare, considerata l'indifferibilità ed urgenza derivante dalla gestione emergenziale, nelle more dell'invio

della documentazione amministrativa presentata a seguito di soccorso istruttorio ex art. 83 del Dlgs 50/16 e nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti ex art. 85 D.Lgs 159 del 06/9/2011 ed ex art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del D.Lgs, 50/16 e smi, il “Servizio per l'erogazione di servizi di accoglienza residenziale per il potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere finalizzato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19”, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del Dlgs 50/16 e smi, all'operatore economico BLU SRL (BLU HOTEL) per un importo complessivo stimato in € 420.000,00 a copertura dei pernottamenti in camera singola usufruiti da pazienti COVID – 19, positivi inviati dalle ASL;

- sottoporre l'affidamento alla clausola risolutiva qualora le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del D.Lgs, 50/16 e smi non avessero dato esito favorevole e fosse quindi necessaria la revoca dell'aggiudicazione;

- dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza con clausola risolutiva espressa, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c.8 del Dlgs 50/16 smi e ad approvare lo schema di contratto;

Preso atto che:

- con PEC ns prot del 18685 del 14.04.2020, è stata inviata la comunicazione di esito della procedura e di avvio del servizio in via d'urgenza all'operatore economico BLU HOTEL corrente in Via Torino, 154 – 10093 COLLEGNO (TO), a seguito della DD 1019/2020;

- con Pec ns prot 19181 del 16.04.2020 indirizzata all'operatore economico Hotel Frejus srl – P.I. 11899340019 - Via Castagnevizza, 27 - 10093 COLLEGNO (TO), in graduatoria nella procedura, è stato comunicato l'affidamento e l'avvio del servizio in urgenza a Blu Hotel srl e ed è stato richiesto l'invio di documentazione integrativa ai sensi dell'art. 83 c.9 del Dlgs 50/16 e smi;

Considerato che, a seguito della succitata PEC, l'Hotel Frejus ha comunicato, per le vie brevi come da nota informatica del 22.04.2020 agli atti del Settore scrivente, ns prot 19947 del 22.04.2020, la volontà di ritirare la propria candidatura al bando in oggetto e, pertanto, la Stazione Appaltante ha proceduto con nota ns prot 23396 del 11.05.2020 a prendere atto della rinuncia nonché dell'inutile decorso del termine di regolarizzazione della documentazione, di cui alla pec prot 19181/2020, ai sensi dell'art. 83 c.9 del Dlgs 50/16 s.m.i.;

Dato atto che l'Amministrazione ha dato avvio alle verifiche, circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ex art. 80 D.lgs 50/16 smi in capo all'Operatore economico Blu Hotel srl e che le stesse sono risultate regolari;

Dato atto, altresì, che in data 16/4/2020 la Stazione Appaltante ha proceduto ad inoltrare tramite piattaforma BDNA la richiesta di informazione antimafia a cui a tutt'oggi non è pervenuta risposta, pertanto, ex art 20 Legge 241/90 e s.m.i., la stessa risulta positivamente evasa;

ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 32 c.7 del Dlgs 50/16 s.m.i.;

rilevato che con D.G.R. n. 8-1216 del 24.04.2020, ai sensi dell'at.22 della L.R.23/2008, è stato attribuito l'incarico di responsabile ad interim del Settore “Protezione Civile “ della direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, al dirigente regionale Ing.Gabriella Giunta;

ritenuto pertanto di rettificare lo schema di contratto, approvato con DD 1019/2020 relativamente all'indicazione del Responsabile unico del Procedimento da individuarsi nel Responsabile ad interim del Settore Protezione Civile Ing. Gabriella Giunta, ai sensi della DGR. 8-1216 del 24.04.2020, e di approvare lo schema di contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ritenuto altresì di individuare il funzionario Anna Costantini Direttore dell'Esecuzione del Contratto del

Servizio in parola con i compiti previsti dagli articoli 101,102, 111 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- D.G.R. n. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022";
- OCDPC 3 febbraio 2020 n. 630 art. 1 c.2 art. 3 (deroghe codice contratti, ambiente, espropri, progetti, urbanistica);
- OCDPC 22 febbraio 2020 n.638, art. 1 (deroghe codice dei contratti);

DETERMINA

1. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva alla BLU srl del "Servizio per l'erogazione di servizi di accoglienza residenziale per il potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere finalizzato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19" ai sensi dell'art.32 c.7 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

2. di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32 c.14 del D.Lgs 50/16, secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che le funzioni di R.U.P., attribuite in prima istanza all'Arch. Salvatore Martino Femia in qualità di Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, sono state trasferite al Responsabile ad interim del Settore Protezione Civile Ing. Gabriella Giunta, con D.G.R. n. 8-1216 del 24.04.2020;
4. di individuare il funzionario Anna Costantini Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Servizio in parola con i compiti previsti dagli articoli 101,102, 111 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione";
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo)

Il funzionario estensore
Francescantonio De Giglio

LA DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

SCHEMA CONTRATTO

**Servizio per l'erogazione di servizi di accoglienza residenziale per il potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere finalizzato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19
CIG 826556827E.**

Premesso che

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.27 del 06/03/2020 relativamente all'emergenza CORONA VIRUS COVID-19 è stata confermata e riconfigurata l'Unità di crisi Regionale – U.C.R., in modalità operativa h24 presso la sede della Protezione Civile Regionale;

con DPGR 6 marzo 2020, n. 27 "Unità di crisi U.C.R. istituita con DPGR n.20 del 22 febbraio 2020. Disposizioni organizzative integrative per la gestione dell'emergenza epidemiologica in Piemonte da Coronavirus COVID-19", il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Salvatore Martino Femia, è stato nominato, per quanto di competenza, soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi per l'emergenza epidemiologica in Piemonte da COVID-19, ex art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020;

con D.G.R. n. 8-1216 del 24.04.2020, ai sensi dell'at.22 della L.R.23/2008, è stato attribuito l'incarico di responsabile ad interim del Settore "Protezione Civile" della direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, al dirigente regionale Ing.Gabriella Giunta;

in considerazione di detta situazione emergenziale e viste la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 nonché le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del febbraio 2020 e 639 del 25 febbraio 2020;

visto l'art. 122 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18;

visto l'art. 163 del D.Lgs. 50/2026 s.m.i.;

ritenuto, ai sensi dell'art. 63 c.2 lett.c) del Dlgs 50/16, per ragioni di estrema urgenza derivante dall'evento imprevedibile dovuto alla diffusione dell'influenza da Covid-19 di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui alla determinazione 995 del 08/04/2020 e conseguentemente di avviare la prestazione in pendenza della stipulazione del contratto così come da nota prot. n. 18685 del 14/4/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

la REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), nella persona del Responsabile ad interim del Settore Protezione Civile della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Ing. Gabriella Giunta, nata a Roma il 02.10.1965, e domiciliata presso la sede regionale della Protezione Civile in Torino – Corso Marche n. 79 (d'ora in poi Committente);

E

BLU srl (CF 08039960011), qui rappresentata dal suo Amministratore Unico, sig. CHIANELLO Fabrizio, nato a Torino il 28/3/1968 e domiciliato presso la sede della Blu srl in Via Torino, 154 – 10093 COLLEGNO (TO);

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'affidatario dichiara di conoscerle ed accettarle.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto dell'appalto è la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza residenziali dei pazienti Covid "dimissibili" ai fini dell'ottimizzazione della gestione dei posti letto delle strutture sanitarie, presumibilmente fino a un massimo di pazienti pari a 100 per ogni mese e per un periodo di tempo, stimato di due mesi.

In particolare, l'affidatario 1° classificato si impegna a riservare, temporaneamente e per un minimo di giorni 30 dall'avvio del servizio, un minimo di n. 25 posti letto in camera singola garantendo l'erogazione dei seguenti servizi:

1. preparazione e fornitura di pasti comprendente sulla base delle indicazioni sanitarie: prima colazione (bevanda calda, succo di frutta, croissant, fette biscottate, marmellata); pranzo (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua); cena (primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);
2. fornitura biancheria da letto e da bagno per ogni ricoverato con cambio 2 volte a settimana (ogni 3 giorni);

3. adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale (kit cortesia ogni 3 giorni);
4. collaborazione con le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
5. servizio di reception garantito 24H;
6. fornitura sacchetti per ritiro e smaltimento dei rifiuti urbani.

La fornitura minima garantita per ogni camera comprende: 1 materasso e 2 cuscini, luce, energia elettrica, 1 tv con digitale terrestre, wifi, acqua calda e fredda, riscaldamento, 1 bollitore e 1 asciugacapelli.

La Struttura ricettiva deve avere una categoria almeno pari a Tre Stelle.

La camera è ad uso esclusivo dell'utente in isolamento indicato dall'ASL ed è fatto divieto assoluto di ricevere visite. Nella Struttura quindi può entrare solo il personale alle dipendenze della Struttura alberghiera, gli ospiti designati dall'ASL, oltre che i fornitori autorizzati dalla Struttura, nonché il personale sanitario.

In ogni caso il personale dell'Albergo, per l'erogazione dei servizi richiesti, non entrerà mai in contatto diretto con gli ospiti, ma solo attraverso gli operatori sanitari designati dall'Asl.

I servizi devono essere resi dall'Affidatario, in stretto raccordo con l'Unità di Crisi, che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

2.1 Preparazione dei pasti

Nella preparazione dei pasti l'affidatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente all'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e all'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

Il R.U.P si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

Per la preparazione dei pasti l'affidatario si avvarrà di un servizio catering oppure provvederà in via esclusiva alla preparazione e alla distribuzione dei pasti.

Resta inteso che i pasti forniti dall'affidatario saranno lasciati all'esterno delle camere e distribuiti ai ricoverati non autosufficienti solo da personale sanitario.

E' vietato l'uso degli spazi comuni agli ospiti che devono, rigorosamente, rimanere nelle rispettive camere.

2.2. Orario servizio

L'affidatario assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. L'affidatario assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti.

2.3 Assistenza sanitaria

L'assistenza (sia di tipo medico che infermieristico che di mera assistenza) ai ricoverati è svolta integralmente dal personale inviato dalle aziende sanitarie, che operano nell'ambito dello

svolgimento delle proprie mansioni all'interno della Struttura. Sarà a cura dell'ASL competente per territorio, la sanificazione dei locali a fine contratto.

3. Durata del servizio

La Struttura alberghiera, 1° classificata, rende immediatamente disponibile un numero minimo di 25 posti letto in camera singola, con annessi servizi come sopra e, fino a esaurimento di posti letto in camera singola disponibili presso la propria Struttura per un tempo, presunto, di 60 gg.

La Struttura alberghiera deve altresì garantire la disponibilità delle camere singole entro e non oltre 24 h dalla richiesta, anche per vie brevi, da parte della Stazione Appaltante.

4. Obblighi dell'affidatario

L'affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

E' a carico dell'affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'affidatario mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Articolo 5 (Importo contrattuale)

L'importo **per n.1** posto letto in camera singola è pari a € 70,00 ofc.

L'operatore economico garantisce la disponibilità di un numero minimo di camere singole disponibili pari a 25.

Non essendo stata riscontrata la presenza di rischi, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto, non sussistono costi per la sicurezza se non quelli ordinari aziendali esclusivamente in carico all'Esecutrice.

L'affidatario potrà procedere alla fatturazione di ciascuna camera singola occupata relativamente al periodo di pernottamento per ciascun singolo ospite: tale periodo decorre dalla data di arrivo dell'ospite (check in) e termina il giorno in cui l'ospite comunica la rimessa della camera (check out).

Sono esclusi dal presente importo e pertanto non sono a carico dell'affidatario le seguenti prestazioni:

- pulizia e rifacimento camere . Tale prestazione, infatti, è effettuata esclusivamente dal ricoverato o da personale sanitario qualora il ricoverato non sia autosufficiente.
- qualsiasi servizio individuale (c.d. room service) richiesto dal ricoverato non comprensivo delle prestazioni sopra descritte.
- sanificazione della struttura al termine del contratto effettuata da impresa specializzata.

Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

L'affidatario garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

E' a carico del affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'Affidatario, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Articolo 7 (Beni immobili)

L'affidatario mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Articolo 8 (Responsabilità dell'affidatario)

Il committente è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 9 (Subappalto)

L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale e comunque limitatamente alla fornitura e preparazione dei pasti.

Il contratto di subappalto è immediatamente efficace a far data dalla richiesta dell'affidatario, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 10 (Sospensione degli effetti del contratto)

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o forza maggiore, la committenza ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all'affidatario e senza riconoscimento di alcuna indennizzo, risarcimento o riconoscimento di alcuna somma all'affidatario.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la committenza ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con congruo preavviso e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Nei casi di cui sopra, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la committenza procede al recesso dal contratto, senza alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all'avvenuto recesso.

Articolo 11 (Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto)

L'affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel contratto garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 12 (Sistema dei controlli)

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il committente può svolgere controlli periodici nella struttura, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche fornite.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione della struttura e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
- c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma dei ricoverati;
- e) all'efficacia e alla qualità dei servizi forniti.

All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il Committente procede alla contestazione delle violazioni al gestore, secondo le modalità previste nel presente contratto.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'affidatario al fine del pagamento delle prestazioni rese.

Articolo 13 (Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli)

L'affidatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso la struttura, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche contrattuali, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'affidatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il gestore trasmette inoltre alla committenza una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nella struttura.

L'affidatario si impegna a trasmettere alla committenza l'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività di controllo.

Articolo 19 (Penali)

La committenza in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale pari allo dell'1‰ dell'importo dovuto a camera per ospite, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

La penalità verrà applicata dal Settore Protezione Civile, con semplice notifica scritta all'Aggiudicatario, senz'altra misura amministrativa o legale.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 20 (Risoluzione del contratto)

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto;
- l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

Nelle ipotesi di cui al comma sopra, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La committenza ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 21 (Esecuzione in danno)

La committenza, nel caso in cui il gestore non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla committenza sono a totale carico del gestore.

Articolo 22 (Fatturazione e Pagamenti)

La Regione Piemonte applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR 633 / 72.

Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "split payment" (S). Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto dell'incarico (con indicazione in allegato dei pernottamenti effettuati per camera, nonché con indicazione del check in e del check out ma senza indicazione del nominativo del paziente) ed il CIG.

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) e fatta salva la verifica da parte del Committente dell'avvenuto servizio per tramite della Componente Sanitaria.

Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: V3QQD9,

la P.IVA della Regione Piemonte è: 02843860012.

Eventuali comunicazioni dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo PEC:

protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

L'affidatario potrà procedere alla fatturazione di ciascuna camera singola occupata relativamente al periodo di pernottamento per ciascun singolo ospite: tale periodo decorre dalla data di arrivo dell'ospite (check in) e termina il giorno in cui l'ospite effettua il check out.

L'affidatario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 630 del 02/02/2020, trasmette alla committenza a corredo delle fatture: il registro delle presenze degli ospiti;

Il predetto affidatario trasmette, altresì, le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'affidatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Articolo 23 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'affidatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'affidatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto nel presente contratto.

Articolo 24 (Recesso dal contratto)

La committenza può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 25 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto)

L'affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.

Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto al gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del gestore ai suddetti obblighi, la committenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 26 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la committenza.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)". In caso di inosservanza, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 27 (Spese contrattuali)

Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del presente contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

L'affidatario dichiara che l'attività oggetto del presente contratto è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'affidatario

Articolo 29 (Elezione di domicilio e Foro competente)

Per ogni comunicazione relativa al presente contratto, le parti indicano i seguenti recapiti:

Per la committenza:

Regione Piemonte – Settore Protezione Civile – C.so Marche 79 - 10146 Torino

Indirizzo pec protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

Per l'affidatario:

Blu srl Via Torino, 154 e 156 – 10093 Collegno (TO)

Indirizzo pec infobluhote@pec.it

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti il Foro competente è Torino, in via esclusiva.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. la Committenza
Ing. Gabriella Giunta

p. l'Affidatario
Sig. Fabrizio Chianello

Il sottoscritto Fabrizio Chianello, quale Amministratore Unico della Blu srl (Affidatario) , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed

atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt.:

19 Penali;

20 Clausola risolutiva espressa;

25 Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito

29 Foro competente.

L'Affidatario

Torino, _____